



COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO

(Provincia di Salerno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 30 luglio 2021

OGGETTO: Modifica del regolamento TARI in adeguamento al D.Lgs. n. 116/2020.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 09:30 e seguenti, nell'Aula Consiliare del Comune di San Valentino Torio, debitamente convocato, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

	Cognome	Nome	Presenti
1	VASTOLA	Pietro - PRESIDENTE	NO
2	BASELICE	Giancarlo	NO
3	CELENTANO	Maddalena	SI
4	D'AMBROSI	Maria – V. PRESIDENTE	NO
5	FERRANTE	Enzo	SI
6	GAROFALO	Pasqualina	SI
7	GUARNO	Marianna	NO
8	MANCUSO	Antonio	SI
9	PASCALE	Giuseppe	SI
10	RUGGIERO	Rosanna	SI
11	STRIANESE	Michele - SINDACO	SI
12	VELARDO	Ernesto	SI
13	DE VIVO	Valentino	SI
14	LUMINELLO	Felice	SI
15	RUSSO	Massimiliano	SI
16	VASTOLA	Teresa	NO
17	ZUOTTOLO	Raffaella	SI

Il Consigliere De Vivo è collegato da remoto in videoconferenza. Il Presidente e la Vice Presiedente del Consiglio Comunale hanno comunicato la loro assenza per cui la seduta è presieduta dalla Consigliera anziana

Totale presenti: 12; Totale assenti: 5

La Consigliera anziana Avv. Rosanna Ruggiero, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dr. Vincenzo Maiorino.

Il Consiglio comunale discute l'argomento posto al n. 3 dell'o.d.g., recante "Modifica regolamento TARI in adeguamento al D.Lgs. n. 116/2020".

La Presidente f.f. introduce l'argomento, dando la parola al Sindaco proponente per l'illustrazione. Il relatore evidenzia la natura essenzialmente tecnica della proposta di adeguamento alla nuova normativa nazionale introdotta dal D.Lgs. n. 116/2020. L'aspetto saliente della nuova normativa consiste nella possibilità che viene data alle utenze non domestiche di avviare a recupero autonomamente, con operatori privati, diversi dal comune, i rifiuti prodotti, con consequenziale riduzione della quota variabile della TARI, proporzionalmente alle quantità dei rifiuti autonomamente avviati a recupero. Resta fermo, comunque, il pagamento della quota fissa.

Interviene il consigliere RUSSO per far notare che il consiglio comunale sta approvando la proposta di modifica del regolamento il 30 luglio, mentre il nuovo articolo 3-bis, che si va ad introdurre, stabilisce che, limitatamente all'anno 2021, la comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico deve essere presentata entro il 31 maggio 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Pertanto, al fine di eliminare questa discrasia, si propone, come da proposta scritta allegata, di differire tale termine al 30 settembre 2021.

Il SINDACO fa notare che il termine del 31 maggio non è stato deciso autonomamente dal comune, ma è stabilito direttamente dalla legge. Tanto è vero che, entro quella data, già sono arrivate diverse comunicazioni di uscita dal servizio pubblico, basandosi sul termine stabilito dalla legge. Il comune, con questo regolamento, sta facendo un semplice recepimento di una disposizione di legge già in vigore.

Interviene il consigliere LUMINELLO per evidenziare che il consiglio comunale si sta pronunciando in ritardo rispetto alla nuova normativa. Se questa modifica fosse stata approvata prima del 31 maggio, altri operatori che non hanno fatto la comunicazione perché non a conoscenza di questa novità, avrebbero avuto maggiore possibilità di informazione rispetto a questa facoltà di uscire dal servizio pubblico e si sarebbero adeguati.

La consigliera GAROFALO ribadisce che gli operatori interessati ad uscire dal servizio pubblico erano già adeguatamente informati

Il SINDACO precisa che il consiglio comunale sta approvando la modifica del regolamento nel rispetto dei termini previsti dalla legge. In ogni caso, alla luce del dibattito sviluppatosi, propone ai consiglieri di approvare la delibera così come proposta, riservandosi di fare un approfondimento sulla possibilità di riaprire il termine per la comunicazione di uscita dal servizio con nuova scadenza al 30.09.2021. Se l'esito della verifica fosse positivo, la relativa modifica potrebbe essere approvata già nella prossima seduta del consiglio. In questa seduta, peraltro, la modifica del regolamento richiederebbe i pareri tecnico, contabile, e del revisore dei conti.

Il consigliere LUMINELLO conferma la proposta del Gruppo Idea Comune di allungare il termine al 30.09.2021, invitando l'Amministrazione ad acquisire i pareri necessari. Oltre a dare una possibilità in più ai cittadini, l'accoglimento della proposta sarebbe anche una occasione per fare una verifica sul dimensionamento e sulla efficacia del servizio di igiene urbana.

Il SINDACO ribadisce che la proposta non può essere presentata come emendamento, perché mancano i pareri necessari. Questo non significa che l'Amministrazione sia contraria, ma occorre verificarne la percorribilità sul piano giuridico.

Emerge la volontà concorde del consiglio comunale di verificare la possibilità di riaprire il termine al 30.09.2021, all'esito dell'acquisizione dei prescritti pareri. Pertanto l'amministrazione assume l'impegno a verificare la percorribilità della proposta di Idea Comune formalizzata nella nota allegata, sotto il profilo giuridico.

Non essendoci altri interventi, la Presidente f.f. pone in votazione a scrutinio palese la proposta di deliberazione, con il seguente esito:

Presenti: 12 Votanti: 12 Astenuti: 0 Contrari: 0

Favorevoli: 12 UNANIMITA'

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

a seguito della votazione innanzi riportata

DELIBERA:

- 1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto "Modifica regolamento TARI in adeguamento al D.Lgs. n. 116/2020", nelle risultanze formulate dal proponente, che qui si intende integralmente trascritta.
- 2. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di votazione palese che ha sortito l'esito sotto riportato, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000:

Presenti: 12 Votanti: 12 Astenuti: 0 Contrari: 0

Favorevoli: 12 UNANIMITA'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

Modifica del regolamento TARI in adeguamento al D.Lgs. n. 116/2020.

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, riconosce ai comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, negli ambiti di competenza attribuiti dalla legge statale;

CHE il Comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Comunale Unica (I.U.C.), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

CHE il vigente regolamento TARI è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26.05.2015;

CHE il D.Lgs. n. 116/2020 ha modificato l'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006, richiedendo pertanto la modifica del regolamento comunale;

CONSIDERATO:

CHE l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CHE l'art. 151, comma 1, del T.U. prevede che il Bilancio di Previsione debba essere deliberato entro il 31 dicembre per l'anno successivo.

CHE detto termine è stato differito prima al 31/01/2021 dal D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 e successivamente al 31/03/2021 con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 ed ancora al 30/04/2021 con D.L. n. 41/2021 e per poi essere ulteriormente prorogato al 31/05/2021 dal D.L. n. 56 del 30/04/2021; in ultimo il D.L. 73/2021 ha differito per gli Enti Locali che hanno incassato le anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al 31 luglio 2021;

RICHIAMATI:

- 1'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, riguardante le modalità di pubblicazione dell'atto deliberativo sul portale del federalismo fiscale;
- la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more

dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i..

RITENUTO di dover adeguare il vigente regolamento TARI alla nuova normativa introdotta dal D.L. 116/2020, mediante:

- a) la sostituzione gli articoli 2 e 3;
- b) l'inserimento dell'art. 3-bis;
- c) la soppressione dell'allegato A) al regolamento (Sostanze assimilate ai rifiuti urbani) il tutto conformemente all'allegato alla presente deliberazione, cui si fa espresso rinvio;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è soggetta all'acquisizione del parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7) del D.Lgs. n. 267/2000;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio interessato, che ha provveduto alla redazione della presente proposta di deliberazione, la cui regolarità è attestata mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE al Consiglio Comunale:

- 1. La premessa, cui si fa espresso rinvio, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di modificare il regolamento comunale della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/05/2015, in adeguamento del D. Lgs. 116/2020, mediante:
 - a) la sostituzione gli articoli 2 e 3;
 - b) l'inserimento dell'art. 3-bis;
 - c) la soppressione dell'allegato A) al regolamento (Sostanze assimilate ai rifiuti urbani) il tutto conformemente all'allegato alla presente deliberazione, cui si fa espresso rinvio;
- 3. Di far decorrere gli effetti della delibera di cui alla presente proposta dal 1° gennaio del 2021.
- 4. Di incaricare il responsabile del servizio finanziario di provvedere alla pubblicazione della delibera, mediante inserimento dell'atto nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, in adempimento del comma 15 dell'art. 13 del D. L. 201/2011.
- 5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO (Ing. Michele Strianese) *firmato*

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE.

In merito al presente procedimento, il sottoscritto, dichiara sotto la propria personale responsabilità, che, allo stato attuale, non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 1, comma 41, della Legge 190/2012 e 6 e 7 del DPR 62/2013, nonché del vigente piano anticorruzione.

San Valentino Torio, li 01.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(Dr. Gianni Rega)
firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE In merito al presente procedimento, il sottoscritto, dichiara sotto la propria personale responsabilità, che, allo stato attuale, non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 1, comma 41, della Legge 190/2012 e 6 e 7 del DPR 62/2013, nonché del vigente piano anticorruzione.

San Valentino Torio, li 01.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Dr. Gianni Rega) firmato

MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 26/05/2015

IN RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 116/2020

1) Sostituire l'art. 2 del regolamento con il seguente:

Articolo 2 – Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili:
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

- i) i veicoli fuori uso.
- 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
- 5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
 n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. 00), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- 1) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
 n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2) Sostituire l'art. 3 del regolamento con il seguente:

Articolo 3 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

- 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

3) Dopo l'art. 3, del regolamento, inserire il seguente:

Articolo 3/bis – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

- 1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 27 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- 2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata: copia del/dei contratto/i per lo smaltimento dei rifiuti; planimetria dei locali e delle aree esterne con layout dei macchinari e relazione accompagnatoria a firma di tecnico abilitato con individuazione del rifiuto prevalente prodotto per ciascuna area. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

- 3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico¹.
- 4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
- 5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
- 6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale all'Ufficio tributi con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
- 7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
- 8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte². Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 9. La parte variabile è esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

4) Sopprimere l'allegato A) al regolamento (Sostanze assimilate ai rifiuti urbani).

¹ Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale". Alla luce della lettera della legge, in caso di omissione della comunicazione, si dovrebbe desumere che l'impresa sarà obbligata ad avvalersi del gestore pubblico per almeno 5 anni. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa regolamentare anche diversamente prevedendo un periodo più breve, e compatibile con l'organizzazione del servizio pubblico, come meglio esplicitato nell'Introduzione al presente schema di modifiche regolamentari.

² Si ritiene utile in questo contesto, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei Comuni in tema di controlli dei quantitativi prodotti, richiedere alle UND una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Comune di San Valentino Torio - Provincia di Salerno <u>Verbale n. 13/2021</u>

In data 04/07/2021, presso lo studio del Revisore dei Conti, sito in Via Nazionale, 58 - 82030 Melizzano (BN), è presente il Revisore Unico dei conti, nominato con Delibera di Consiglio Comunale N° 32 del 23/12/2019 nella persona del Dott. Angelo Michele GRASSO, per esprimere parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Modifica del regolamento TARI in adeguamento al D.Lgs. n. 116/2020". come da richiesta Pec del 01/07/2021 a firma del Segretario Generale dott. Vincenzo Maiorino, Identificativo messaggio: 2941.20210701123008.01783.556.2.69.

Premesso che l'istruttoria è stata completamente espletata dal collaboratore di questo Organo di Revisione Dott. Vincenzo Bisogno, nominato ai sensi dell'art. 239 Comma 4 del D.Lgs 267/2000.

CONSIDERATO

- Che l'art. 239 del D.Lgs 267/2000 prevede: 1. al comma 1, lett.b), n. 7 che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali; 2. al comma 1-bis, che "...nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori".
- Che il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, riconosce ai comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, negli ambiti di competenza attribuiti dalla legge statale.
- Che il Comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Comunale Unica (I.U.C.), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

VISTO

- Il vigente regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26.05.2015.
- Il D.Lgs. n. 116/2020 che ha modificato l'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006, richiedendo pertanto la modifica del regolamento comunale.

TENUTO CONTO

- Che l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento.
- Che l'art. 151, comma 1, del T.U. prevede che il Bilancio di Previsione debba essere deliberato entro il 31 dicembre per l'anno successivo; detto termine è stato differito prima al 31/01/2021 dal D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 e successivamente al 31/03/2021 con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 ed ancora al 30/04/2021 con D.L. n. 41/2021 e per poi essere ulteriormente prorogato al 31/05/2021 dal D.L. n. 56 del 30/04/2021; in ultimo il D.L. 73/2021 ha differito per gli Enti Locali che hanno incassato le anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al 31 luglio 2021.
- Dell'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, riguardante le modalità di pubblicazione dell'atto deliberativo sul portale del federalismo fiscale.

della nota n. 4033 del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
 Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. .

ANALIZZATE

Le modifiche proposte dall'Ente al vigente regolamento TARI per adeguarlo alla nuova normativa introdotta dal D.L. 116/2020, e precisamente:

- a) la sostituzione degli articoli 2 e 3.
- b) l'inserimento dell'art. 3-bis.
- c) la soppressione dell'allegato A) al regolamento (Sostanze assimilate ai rifiuti urbani)

CONSIDERATO ALTRESÌ

Che tali modifiche rispettano la normativa vigente.

VISTO

- Il parere di regolarità tecnica e contabile espresso favorevolmente dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
- Il Regolamento di contabilità.
- Il D.Lgs. n. 116/2020.
- Il D. Lgs. 267/2000.

Il Revisore Unico

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in esame avente ad oggetto: "Modifica del regolamento TARI in adeguamento al D.Lgs. n. 116/2020".

Il presente verbale verrà trasmesso a mezzo Pec al Comune di San valentino Torio (SA) che ne curerà la trasmissione al Sindaco e al Segretario Generale.

Il Revisore Unico Dott. Angelo Michele GRASSO Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



GRUPPO CONSILIARE IDEA COMUNE



Oggetto: Nota Consiliare su Modifica Regolamento TARI

Il sottoscritto dott. **Felice Luminello**, nella qualità di Capo Gruppo Consiliare "IDEA COMUNE" di San Valentino Torio (Sa) ed a nome dei Consiglieri Comunali dott.ssa Teresa Vastola, dott. Valentino De Vivo e dott. Massimiliano Russo, nell'esercizio delle proprie funzioni e prerogative di Legge, **evidenzia** che all'art. 3bis, punto 3 è scritto: "Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022"

Al riguardo non è possibile approvare oggi 30 Luglio 2021 una Modica al regolamento anche se di Legge che prevede un termine ...ieri ossia al 31 Maggio 2021 per una comunicazione.

In considerazione che l'effetto della comunicazione è a far data 1° Gennaio 2022, si propone di indicare la data: entro il 30 Settembre 2021.

Con osservanza.

S. Valentino Torio, lì 30.07.2021

Il Capogruppo Consiliare

dott. Felice Luminello

Letie Privale

Delibera C.C. n. 23 del 30 luglio 2021 Oggetto: Modifica del regolamento TARI in adeguamento al D.Lgs. n. 116/2020. Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto:				
ESECU	JTIVITA'			
La presente deliberazione è esecutiva il giorno 3	0/07/2021:			
Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (A	Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)			
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile	e (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)			
Dalla Residenza Comunale, li 31/08/2021	IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Vincenzo Maiorino (firmato)			
PUBBLI	CAZIONE			
<u>.</u>	data odierna per la durata di 15 giorni all'Albo onale (art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, art. 32 L. n.			
Dalla Residenza Comunale, li 31/08/2021				
	IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Vincenzo Maiorino (firmato)			
E' copia conforme al documento originale				
Dalla Residenza Comunale, li 31/08/2021	SEGRETARIO GENERALE			

Dr. Vincenzo Maiorino